



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale — art. 125 CGS, comma 2, secondo periodo - procedimento sia iniziato di fronte al Tribunale federale sezione disciplinare e l'altro di fronte alla Commissione disciplinare del settore tecnico - applicabilità

Descrizione

Ai sensi dell'art. 125, comma 2, secondo periodo, CGS, il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare decorre, in caso di pluralità di incolpati, dall'ultimo termine assegnato. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui un procedimento sia iniziato di fronte al Tribunale federale – sezione disciplinare e l'altro di fronte alla Commissione disciplinare del settore tecnico. Sebbene sia vero che i procedimenti, dopo il deferimento, prendano strade diverse, l'oggettiva unicità della fase precedente conduce all'applicazione del disposto di cui all'articolo 125, comma 2, seconda parte, CGS.

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 104/CFA/2020-2021/B

Presidente

Torsello

Relatore

La Greca

Riferimenti normativi

art. 125, comma 2, secondo periodo, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 104 CFA del 10 maggio 2021 (Tommaso Becagli - Florentia San Gimignano SSDARL - Michele Ardito/Procura federale)